



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° IX / 1770

Seduta del 24/05/2011

---

Presidente

**ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*

DANIELE BELOTTI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI

ROMANO LA RUSSA

CARLO MACCARI

STEFANO MAULLU

MARCELLO RAIMONDI

MONICA RIZZI

GIOVANNI ROSSONI

DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Piloni

Su proposta del Presidente Roberto Formigoni di concerto con il Vice Presidente Andrea Gibelli

Oggetto

LINEE GUIDA SULLE MODALITA' DI ACQUISIZIONE, GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE, AI SENSI DELLA L.R. 23 DICEMBRE 2010, N. 19, ART. 5, COMMA 1 B) - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE GIBELLI)

Il Dirigente Manuela Giaretta

Il Direttore Generale Francesco Baroni

Il Direttore Centrale Danilo Piercarlo Maiocchi

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**VISTO** il Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

**VISTO** il d.lgs. 123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.4, c.4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo;

**VISTA** la L. R. 27 dicembre 2006, n. 30 recante "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell' articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007";

**VISTO** l'art.1, c.1b) della L. R. 6 agosto 2010, n. 14 recante "Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale" che tra l'altro definisce, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale quale costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge stessa";

**VISTA** la L. R. 23 dicembre 2010 , n. 19 recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.34(Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011"che, tra l'altro, modifica ed integra la l.r. 34/78;

**VISTO** in particolare il comma 1 b) dell'art. 5 della sopracitata legge regionale recante "Modifiche alla l.r. 34/1978 concernente norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";

**DATO ATTO** che ai sensi del predetto c. 1 b), art. 5, l.r. 19/2010 è stabilito che:

- a partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui all'art. 28 - ter comma 1, lettere c) e d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve consentire rispettivamente:



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

- a) per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un periodo aggiuntivo, pari ad almeno una semestralità, sufficiente a garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla definizione dell'eventuale saldo spettante;
- b) per i contributi di cui al comma 1, lettera d), la copertura del periodo di rimborso, maggiorato di almeno una semestralità;

- La Giunta Regionale individua le procedure e le modalità di controllo da attivare a seguito dell'applicazione del comma 2-bis;

**DATO ATTO** che le Società del Sistema regionale individuate nell'allegato A1 della legge regionale 14/2010 sono escluse dal disposto della l.r. 34/78 come modificata ed integrata dalla l.r. 19/2010;

**RITENUTO** pertanto ai sensi del menzionato art. 5 della l.r. 19/2010 di dover dettare linee guida (di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione) di carattere generale per l'acquisizione, gestione e conservazione delle fidejussioni e le relative modalità di controllo cui tutte le Direzioni Generali e Centrali della Giunta Regionale sono tenute a conformare la propria operatività al fine di una standardizzazione delle procedure;

**RITENUTO** di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Burl;

**VISTA** la l.r. 7 luglio 2008, n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura, per tutto quanto sopra espresso;

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare il documento avente ad oggetto "Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fidejussorie", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Burl.

**IL SEGRETARIO**  
**MARCO PILLONI**

## **Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie**

### **Premessa**

Con la legge regionale n. 19 del 23 dicembre 2010 all'articolo 5 comma 1 b) è stata integrata la legge regionale 34/78 nel seguente modo:

*b) dopo il comma 2 dell'articolo 28-ter sono aggiunti i seguenti:*

*"2-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve consentire rispettivamente:*

- a) per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un periodo aggiuntivo sufficiente, pari ad almeno una semestralità, a garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla definizione dell'eventuale saldo spettante;*
- b) per i contributi di cui al comma 1, lettera d), la copertura del periodo di rimborso, maggiorato di almeno una semestralità.*

*2-ter. La Giunta regionale individua le procedure e le modalità di controllo da attivare a seguito dell' applicazione del comma 2-bis."*

In considerazione della previsione normativa introdotta è necessario definire le procedure di acquisizione, gestione e conservazione delle fideiussioni e le relative modalità di controllo.

Il presente documento fornisce le linee guida generali cui tutte le Direzioni Generali della Giunta Regionale sono tenute a conformare la propria operatività al fine di standardizzare le procedure di acquisizione e tenuta della garanzie di tipo fideiussorio presentate dai beneficiari di natura giuridica privata alla Amministrazione a garanzia dei contributi per investimenti erogati dalla Giunta nella forma sia di contributi a fondo perduto che di contributi a restituzione.

## **Indice**

1. Premessa
  2. Efficacia della norma
  3. Soggetti cui si applica la norma
  4. Tipologie di contributo
  5. Soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie
  6. Nucleo fondamentale della fideiussione
  7. Possibile oggetto della fideiussione
  8. Registro delle garanzie fideiussorie
  9. Procedura per l'acquisizione, tenuta e svincolo delle garanzie fideiussorie
- Allegato 1 – Schema di garanzia fideiussoria

### **1. Premessa**

Sulla base della legislazione vigente<sup>1</sup> chi contrae un'obbligazione nei confronti della Pubblica amministrazione è tenuto a prestare garanzia fideiussoria o reale a tutela della prestazione oggetto dell'obbligazione.

Per quanto riguarda specificamente la fideiussione, questa garantisce il regolare adempimento degli impegni assunti assicurando il corretto svolgimento del rapporto con la PA e, in caso di violazione degli obblighi assunti, consente alla PA di soddisfare il suo credito incamerando la garanzia stessa (escussione).

Ciò premesso, anche in allineamento agli indirizzi comunitari e nazionali di semplificazione verso le imprese, si evidenzia che le Direzioni Generali hanno la possibilità di riconoscere il costo delle garanzie quale spesa ammissibile nell'ambito delle iniziative di erogazione di contributi regionali.

### **2. Efficacia della norma**

La norma si applica ai bandi approvati successivamente al 1 gennaio 2011.

### **3. Soggetti cui si applica la norma**

Ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2 bis della l.r. 34/78, tutti i beneficiari privati di contributi regionali, di cui al successivo punto 3, sono tenuti a presentare idonea garanzia fideiussoria o reale a favore della Regione Lombardia a

---

<sup>1</sup> Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

D.Lgs 123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"

copertura dei rischi connessi alla realizzazione dell'investimento oggetto di contribuzione pubblica.

#### **4. Tipologie di contributo**

I contributi regionali, in capitale a fondo perduto e/o a rimborso per spese di investimento (indicati all'art. 28 ter lettera c) e d) della l.r. 34/1978) sono assoggettati all'obbligo di acquisizione di una garanzia fideiussoria o reale da parte dell'Amministrazione.

Sono ammissibili anche garanzie personali (di soci o terzi) in caso di tipologie di incentivo regionale che intervengono a favore della creazione d'impresa o a sostegno di fasce deboli di beneficiari come ad esempio nel caso delle leggi regionali dedicate a promuovere l'autoimpiego di soggetti svantaggiati, giovani e donne. L'accettazione della garanzia personale è subordinata alla verifica dell'effettiva capacità di assolvere all'impegno finanziario da parte del garante.

#### **5. Soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie**

Ai sensi della legge 10/6/1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con "reale e valida cauzione", con "fideiussione bancaria", oppure con "polizza fideiussoria assicurativa".

Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella sopracitata legge 10 giugno 1982, n.348, dagli intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB così come modificato dal Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell'albo di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 141/ 2010, possono prestare garanzie gli intermediari finanziari iscritti agli art. 106 e 107 del TUB nonché i confidi iscritti al 107

#### **6. Nucleo fondamentale della fideiussione**

La garanzia, redatta secondo gli schemi appositamente predisposti in base al regime di aiuto o contributo attivato, (si allega alla presente uno schema generale – allegato 1), deve prevedere:

- una durata ed un termine di validità adeguato comprensivo di un periodo aggiuntivo pari almeno a un semestre; la fideiussione potrà essere svincolata anche prima del decorso del periodo aggiuntivo purché siano ultimate, positivamente, le attività di verifica sul perfezionamento/rispetto degli impegni garantiti da parte dell'Amministrazione;
- la chiara indicazione dell'oggetto, vale a dire le tipologie di rischio coperte, il riferimento alla norma (vedi paragrafo 6 successivo);

- l'obbligo o, nel caso di cauzione cumulativa, il tipo o tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
- l'importo garantito: tale importo deve ovviamente rispondere all'obbligo in capo all'amministrazione di tutela del patrimonio pubblico;
- l'impegno solidale del garante, alla richiesta di Regione Lombardia ed entro i limiti della garanzia, a versare la somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;
- la clausola di "escussione a prima richiesta";
- le condizioni per l'eventuale rinnovo;
- le modalità di escussione della garanzia. E' preferibile l'escussione a prima richiesta senza riconoscere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ferma restando la facoltà della Regione di rivolgersi al debitore principale;
- foro competente (sempre Milano) con sottoscrizione specifica della clausola.

## 7. Possibile oggetto della fideiussione

A seconda del differente tipo di rapporto in relazione al quale viene richiesta la fideiussione, la disciplina contrattuale varia e varia l'oggetto. A grandi linee si possono distinguere alcune "tipologie" non esaustive delle possibili casistiche:

- erogazioni di contributi a fondo perduto: la garanzia è prevista in caso di erogazione di **anticipi**. Tale garanzia potrà essere svincolata a fronte dell'avvenuta verifica della rendicontazione con esito positivo delle spese relative all'impiego delle somme anticipate.

In relazione alle diverse tipologie di contributi erogati, alle tipologie di beneficiario, ed alle effettive necessità di tutela dei fondi pubblici, le Direzioni competenti possono eventualmente valutare l'opportunità di chiedere garanzie relativamente ad altre fasi di erogazione dei contributi.

- erogazioni di contributi a rimborso: la garanzia deve coprire l'intero valore del contributo erogato oggetto di rimborso. Possono essere accettate garanzie a scalare, il cui valore viene automaticamente ridotto ad ogni rimborso effettuato.
- erogazione di risorse regionali abbinate in cofinanziamento a risorse provenienti da un'altra amministrazione pubblica:
  - laddove il cofinanziamento avvenga con la UE e/o lo Stato le garanzie sono richieste allineando le procedure delle amministrazioni interessate evitando ogni appesantimento procedurale ai beneficiari;

- negli altri casi di cofinanziamento RL applica il disposto regionale limitatamente alla tutela della propria quota di cofinanziamento;

## **8. Registro delle garanzie fideiussorie**

Il registro delle garanzie fideiussorie è informatizzato ed è istituito presso la DC Programmazione Integrata - U.O. Programmazione e gestione Finanziaria. Le Direzioni Generali, in relazione alle fideiussioni che gestiscono, sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento del Registro.

Le informazioni minime previste sono:

- ✓ dati del beneficiario: anagrafica dell'impresa beneficiaria;
- ✓ dati della domanda: anno riferimento, numero/protocollo della domanda, importo del contributo, settore/norma/fondo/altro in base al quale è stato concesso il contributo, numero e data del provvedimento di concessione;
- ✓ dati della garanzia: codice fiscale del fideiussore, denominazione ed eventuale dipendenza del garante; numero polizza, data di emissione, importo garantito, scadenza, eventuale rinnovo, eventuale data di validazione; data delle liste di carico e scarico, estremi della lettera di svincolo/escussione.

Le garanzie vengono registrate con un numero progressivo che viene utilizzato anche dal Tesoriere per la custodia delle stesse.

Le principali operazioni connesse alla tenuta di questo registro riguardano:

- *l'acquisizione delle garanzie* con la registrazione dei relativi dati *la trasmissione dell'originale cartaceo* (accompagnata da una distinta di carico) alla Ragioneria che provvede all'inoltro al Tesoriere incaricato della custodia;
- *lo scarico delle garanzie* stesse a seguito di svincolo da parte della Direzione Generale competente;
- *le integrazioni o modifiche* alle polizze fideiussorie, ad esempio per quanto riguarda l'importo garantito o il contenuto di alcune clausole;
- *il monitoraggio delle scadenze* delle garanzie custodite
- *il rinnovo di validità.*

Le attività di costituzione ed aggiornamento del registro delle fideiussioni e le attività di controllo sulle fideiussioni sono descritte nel successivo capitolo 8.

## **9. Linee guida per l'acquisizione, la tenuta e lo svincolo delle garanzie fideiussorie**

Il procedimento per gestire correttamente le fideiussioni presentate prevede le seguenti fasi:

### **9.1 Acquisizione e controllo**

La garanzia è presentata dal beneficiario e viene acquisita e verificata dalla Direzione Generale competente (è cura del responsabile del procedimento in relazione al quale è richiesta la fideiussione osservare le consuete regole dell'azione amministrativa fino all'esito del procedimento stesso), che valuta almeno i seguenti elementi:

- ✓ corretta intestazione (a favore della Direzione Generale competente) della garanzia;
- ✓ nominativo del contraente;
- ✓ correttezza dell'importo garantito che deve essere adeguato alla copertura dell'adempimento e delle obbligazioni,
- ✓ durata e scadenza di validità della garanzia;
- ✓ la conformità al modello o schema di garanzia;
- ✓ causale della garanzia;
- ✓ linea/norma di finanziamento per la quale è stata attivata la garanzia;
- ✓ l'idoneità del garante: nel caso in cui la garanzia è prestata da istituto bancario o da un intermediario finanziario tramite iscrizione all'elenco del TUB; nel caso in cui la garanzia è prestata da Impresa assicurativa, tramite l'autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni (elenco ISVAP<sup>2</sup>);
- ✓ la presenza della firma del contraente<sup>3</sup> e fotocopia Documento d'Identità;

---

<sup>2</sup> Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa costituisce l'unico documento con cui le imprese di assicurazione, ai sensi dell' art. 128 del D.Lgs n. 175/1995, hanno modo di certificare la propria autorizzazione all'esercizio del ramo in questione. Poiché detto documento può, talvolta, risalire a data anche molto remota e non dare quindi piena certezza del perdurare di una regolare attività nel ramo da parte delle stesse, l'ISVAP ha ritenuto di pubblicare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nella G.U. del 5 luglio 1996 – serie generale n. 156, un elenco aggiornato delle compagnie italiane ed estere autorizzate all'esercizio del ramo 15 (ramo cauzionale). Si fa presente che detto elenco non riporta le rappresentanze di imprese con sede legale nella unione Europea autorizzate ad esercitare il ramo cauzionale, né di imprese con sede legale nell'Unione Europea ammesse ad operare, nello stesso ramo 15, nel territorio della repubblica italiana in regime di libertà di prestazione di servizi. Per questo, si fa rinvio all'elenco pubblicato nella G.U. del 27 giugno 1996, serie ordinaria n. 149, da aggiornarsi, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 175/1995, trimestralmente mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

<sup>3</sup> Per maggior tutela della PA, si ritiene opportuno chiedere un documento completo di firma del contraente/debitore garantito, fermo restando quanto previsto dall'art.1936 c.c. ai sensi del quale «È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il *debitore* non ne ha conoscenza». Dunque la fideiussione obbliga il garante nei confronti del soggetto a favore del quale è prestata a prescindere dalla sottoscrizione del debitore garantito.

- ✓ tipologia della sede emittente (Filiale/Agenzia; Sede Centrale; Filiale con poteri analoghi a quelli della Sede Centrale);
- ✓ presenza e data di validazione del contenuto rilasciata dalla Sede centrale dell'Istituto di credito e della società assicurativa garante che ha rilasciato la garanzia;
- ✓ modalità di svincolo;
- ✓ foro competente (sempre quello di Milano).

E' inoltre possibile effettuare un controllo, tramite visura camerale, volto a verificare l'eventuale stato di dissesto del garante.

Il controllo delle garanzie, previa acquisizione di eventuali integrazioni, si conclude con la compilazione e sottoscrizione di apposita check-list di controllo.

La garanzia è registrata in apposito Registro (di cui al precedente punto 7) e trasmessa in originale alla Ragioneria per il successivo inoltro alla Tesoreria regionale in allegato al provvedimento di pagamento o separatamente e comunque prima dell'esecuzione del relativo pagamento.

## **9.2 Monitoraggio scadenze e verifica idoneità garante**

L'attività di monitoraggio delle scadenze della garanzie fideiussorie ha principalmente due finalità: la prima è quella di evitare che vi siano garanzie scadute o prive del rinnovo del periodo di validità; la seconda è quella di evitare che si tengano in carico polizze che potrebbero essere svincolate, avendo il beneficiario già rispettato tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

Con cadenza periodica, da definire da parte di ogni Direzione Generale interessata e comunque almeno annuale, devono essere monitorate le scadenze e valutate, per ciascuna garanzia, se ricorrono le condizioni per lo svincolo o per il rinnovo.

*Ove necessario la Direzione Generale chiede al Fideiussore l'adeguamento della scadenza della polizza. Tale comunicazione viene annotata nel registro.*

La Direzione Generale verifica altresì l'idoneità del garante attraverso il controllo effettuato sull'elenco degli istituti di credito ed assicurativi abilitati al rilascio delle garanzie fideiussorie, ai sensi della normativa statale. Nel caso si evidenzino fideiussioni in essere garantite da istituti o società non più abilitate la Direzione Generale provvede a richiedere la sostituzione della garanzia al beneficiario.

## **9.3 Modifiche alle fideiussioni**

Le polizze fideiussorie possono essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso del periodo di validità. Tali modifiche possono riguardare ad esempio l'importo garantito, la durata oppure il contenuto di particolari clausole.

Qualora dette modifiche siano contenute in un'appendice questa deve essere depositata presso la Tesoreria ed essere allegata alla polizza originaria, dopo averne riportato gli estremi nel registro delle garanzie.

#### **9.4 Rinnovo automatico**

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto, la Direzione Generale competente si avvale di una clausola della garanzia fideiussoria che consente il rinnovo automatico della polizza.

Tale rinnovo è comunicato al garante mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e succ. mod. e int.

Il rinnovo deve essere annotato sul registro.

#### **9.5 Svincolo**

All'atto della liquidazione del saldo, alla conclusione del periodo di rimborso del contributo o al venir meno delle ragioni che hanno determinato la necessità di presentare la garanzia, la Direzione Generale competente dispone lo svincolo della garanzia mediante invio di apposita disposizione scritta.

La lista di scarico, sottoscritta da parte del Dirigente della Direzione Generale competente, viene trasmessa alla Ragioneria per il successivo inoltro al Tesoriere.

Entro un periodo generalmente non superiore ai due giorni lavorativi il Tesoriere consegna alla Ragioneria le polizze indicate nella lista di scarico precedentemente trasmessa. La ragioneria provvede all'inoltro alla Direzione Generale competente che, a sua volta, provvede a restituire al beneficiario l'originale della garanzia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con "raccomandata consegnata a mano accompagnata da presa in consegna".

La Direzione Generale competente archivia la disposizione di svincolo, una copia della lista di scarico, una copia di ciascuna lettera raccomandata di trasmissione delle fideiussioni e della relativa ricevuta di ritorno.

#### **9.6 Escussione**

L'escussione della fideiussione avviene a seguito del mancato rispetto di requisiti od obblighi da parte del beneficiario che viene pertanto fatto decadere dal beneficio ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

In caso di previsione di escussione a prima richiesta, la Direzione Generale competente invia al beneficiario ed al Fideiussore la comunicazione di

decadenza parziale o totale dal contributo e contestualmente chiede l'escussione della fideiussione al garante.

Nel caso in cui sia prevista la preventiva escussione del beneficiario, la Direzione Generale competente trasmette al beneficiario, e per conoscenza al Fideiussore, la comunicazione di decadenza parziale o totale con la quale invita il beneficiario a restituire, entro i termini definiti dalla Direzione medesima e comunque non oltre i novanta giorni, le somme percepite comprensive di eventuali interesse legali o di mora.

Al termine del periodo concesso e in assenza di versamenti da parte del beneficiario viene chiesto (con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e succ. mod. e int.) al garante di versare l'importo dovuto nel termine massimo di trenta giorni. In caso di escussione l'originale della garanzia è restituito al Garante per le opportune azioni di rivalsa nei confronti del contraente che non ha ottemperato ai propri impegni.

A conclusione della procedura a seguito dell'incasso dell'importo dovuto la Direzione Generale competente svincola la polizza fideiussoria.

Nel caso in cui il garante non effettui il versamento nei termini stabiliti, devono essere attivate le procedure di recupero coattivo previste dalla normativa.

### **9.7 Disposizioni transitorie**

Nelle more dell'effettiva operatività del Registro delle garanzie informatizzato, le Direzioni Generali sono tenute ad applicare le procedure individuate per il controllo e la conservazione delle polizze. In particolare per quanto riguarda la garanzia originale, questa deve essere conservata presso il Tesoriere. E' cura della Direzione Generale competente inviarla al tesoriere e, per conoscenza, alla UO programmazione e gestione finanziaria. Le medesime modalità di comunicazione sono adottate in caso di svincolo.